

*Sezione Quarta*

b) la possibilità di utilizzare momentaneamente specifiche competenze professionali di cui le parti sono particolarmente dotate in ragione delle funzioni svolte.

*Articolo 2*

1. È istituito presso l'Autorità sui lavori pubblici un gruppo tecnico composto da:

- tre rappresentanti dell'Autorità sui lavori pubblici;
- tre rappresentanti del Ministero dell'Interno.

*Articolo 3*

1. Il gruppo tecnico individua forme e modalità di collaborazione tra gli uffici dei sottoscrittori del presente protocollo e le forme e le modalità di scambio di dati ed informazioni utili allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

2. L'attività svolta dal gruppo tecnico deve concludersi entro 30 giorni dalla costituzione con la predisposizione di una relazione contenente gli strumenti operativi da adottare al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo.

Roma, 27 luglio 2000

### **Convenzione per la condivisione delle banche dati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'INAIL**

*Vista* la legge 109/94 (di seguito "Legge") e successive modificazioni, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito "Autorità") alle cui dipendenze, ai sensi dell'art. 4, lett. *c*), opera l'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito "Osservatorio");

*Visto* l'art. 4, comma 15, della Legge, sulla base del quale è stabilito che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili;

*Visto* l'art. 4, comma 16 della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere *d*), *e*), *g*), rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

*Visto* il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 257 del 2 novembre 1999, con il quale è stato costituito l'Osservatorio e sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti alla applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima Legge;

*Visto* il Comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici;

*Visto* il Comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. - Serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 18, della Legge nonché le sedi delle articolazioni re-

*Sezione Quarta*

gionali dell'Osservatorio per le regioni che hanno stipulato il Protocollo d'Intesa con l'Autorità;

*Visto* il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 126 del 1° giugno 2000, con il quale sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

*Visto* l'art. 7 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici (Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), recante disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,, sui versamenti obbligatori da parte delle imprese agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, e sulle comunicazioni da parte dei responsabili dei procedimenti ai suddetti enti e viceversa in merito alla regolarità contributiva;

*Visto* l'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (regolamento sulla qualificazione delle imprese di costruzione), recante disposizioni sui requisiti d'ordine generale per la qualificazione delle imprese ad eseguire lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, che prevede al comma 1, lett. d), l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;

*Visto* il comma 10 dell'art. 18 del medesimo DPR n. 34/2000, che stabilisce le modalità per la dimostrazione da parte delle imprese che intendono qualificarsi dell'adeguato organico medio sulla base anche dei contributi sociali;

*Visto* il Testo Unico n. 1124/1965, che dispone la tempestiva segnalazione all'INAIL di inizio lavori e del personale all'uopo necessario ai sensi dell'art. 14 del decreto n. 38/2000 da parte delle imprese edili;

*Considerato* che il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, firmato dal Governo con le parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede un impegno comune nel processo di semplificazione delle pubbliche amministrazioni, al fine dell'adeguamento della documentazione amministrativa, che già trova positivi riscontri, fra l'altro, nell'azione dell'INAIL;

*Considerato* che l'Autorità ha avviato il monitoraggio degli appalti riguardanti i lavori pubblici per tutte le fasi dell'*iter* realizzativo del lavoro, anche con riferimento all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al d.lgs. n. 494/96;

*Considerato* che l'INAIL ha avviato, al proprio interno, un complesso sistema di monitoraggio sui processi produttivi delle aziende, comprese quelle edili;

## Protocolli

*Considerato* che l'INAIL ha un diretto e primario interesse alla conoscenza in tempo reale di informazioni sugli appalti aggiudicati, comprese quelle su eventuali subappaltatori, essenziali per la gestione assicurativa nonché per contribuire alla prevenzione dei rischi del lavoro alle condizioni e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

*Considerata* la necessità di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione contributiva, ideale terreno di coltura per precarie condizioni di lavoro e di sicurezza;

*Considerato* che l'Autorità ha necessità di acquisire informazioni sulle imprese non qualificate che eseguono lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000 nonché informazioni sui versamenti effettuati all'INAIL da parte delle imprese che intendono qualificarsi;

*Considerato* che gli Indirizzi Governativi — da ultimo nel Documento di programmazione Economica e Finanziaria 2001/2004 — e dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione intendono promuovere una piena cooperazione telematica fra pubbliche amministrazioni, creando fra esse una *extranet* integrata senza soluzione di continuità con le *intranet* interne e con la rete generale;

*Considerato* che sia l'Autorità che l'INAIL sono impegnate alla realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione prevista dalla legge n. 59/97;

*Considerato* che l'INAIL possiede una struttura telematica ed informativa evoluta e diffusa su tutto il territorio nazionale;

*Ritenuto* che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

*tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto,  
convengono*

1. di procedere allo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione e i versamenti contributivi ;
2. di utilizzare i singoli dati per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla tutela e riservatezza dei dati personali ove richiesto;
3. di utilizzare i dati aggregati delle rispettive banche dati secondo specifici accordi, caso per caso;
4. di istituire un Gruppo Tecnico congiunto con l'incarico di progettare e gestire i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni, nonché, nel rispetto dei Protocolli d'Intesa stipulati tra Autorità e Regioni, analizzare le modalità di una eventuale attività di supporto alle stazioni appaltanti con particolare riferimento alla compilazione e trasmissione dei dati;

*Sezione Quarta*

5. di concordare che l'INAIL, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati dell'Osservatorio, trasmetta l'attestato di regolarità contributiva a fine lavori direttamente al responsabile del procedimento, senza attendere la formale richiesta al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa nella fase successiva alla fine lavori.

6. la formale richiesta al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa nella fase successiva alla fine lavori.

7. di concordare che con successivo atto si provvederà a definire i profili operativi della presente intesa.

Roma, 31 luglio 2000

\* \* \*

*Primo protocollo attuativo  
della Convenzione tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
e l'INAIL del 31 luglio 2000*

*Visto* l'articolo 4 comma 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che prescrive procedure informatiche per l'operatività dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

*Visto* l'articolo 4 comma 16 della stessa legge che prevede, opportunamente elencate, le attività da porre in essere da parte dell'Osservatorio;

*Considerato* che nella seduta del 9 giugno 2000 il Consiglio dell'Autorità ha approvato un documento sui flussi informativi, che delinea in modo dettagliato le attività da svolgere a livello informatico;

*Ritenuto* che non sono al momento rinvenibili, tra il personale dell'Autorità, le professionalità idonee allo svolgimento delle attività informatiche dell'Osservatorio, con particolare riferimento alla progettazione, analisi e programmazione delle relative procedure;

*Visto* l'articolo 3 comma 4 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, che prevede la possibilità da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di avvalersi di supporti esterni ove «ricorrono esigenze di elevata e specifica professionalità», definendo anche modalità di conferimento dei relativi incarichi;

*Considerato* che nella seduta del 9 giugno 2000 il Consiglio dell'Autorità ha dato mandato al Dirigente generale dell'Osservatorio di reperire sul mercato le specifiche professionalità rispondenti alle esigenze dell'Osservatorio;

*Visto* l'atto n. 23170 del 17 ottobre 2000 con il quale, su proposta del Dirigente generale dell'Osservatorio, è stato formalmente conferito l'incarico ad un gruppo di esperti informatici con il compito di progettare, analizzare e programmare procedure informatiche relativamente ad alcune attività di competenza dell'Osservatorio, con particolare riferimento a:

## Protocolli

- implementazione e correzione della procedura IMPORT 2000, già predisposta per il caricamento dei dati raccolti dalla Sezione centrale e delle Sezioni regionali dell'Osservatorio;
  - progetto ed analisi del sistema informativo globale dell'Autorità;
  - progetto, analisi e programma delle procedure di validazione e correzione dei dati;
  - progetto, analisi e programma delle procedure di reportistica relativamente alle indagini prioritarie dell'Osservatorio, per l'anno 2000;
- Considerato* che altre procedure informatiche l'attività dell'Osservatorio devono essere progettate, analizzate e programmate;
- Considerato*, altresì che, nell'ambito della Convenzione stipulata con l'INAIL è prevista la possibilità di concordare, con successivo atto, i profili operativi dell'intesa stessa;
- Considerata* la disponibilità manifestata dal detto Ente ad offrire la propria consolidata esperienza in materia informatica per supportare le esigenze operative dell'Osservatorio;
- Considerato*, inoltre che, a termini del punto 4 della detta Convenzione, è prevista l'istituzione di un Gruppo informatico misto Autorità-INAIL con l'incarico di sovrintendere a tutta l'attività informatica finalizzata allo scambio dei dati;
- Considerato* che il Consiglio dell'Autorità nella seduta dei 23 novembre 2000 ha manifestato in merito il proprio avviso favorevole;

*tutto quanto sopra visto e considerato  
si conviene:*

di attuare, attraverso la struttura informatica dell'INAIL, la progettazione, l'analisi e la programmazione delle procedure informatiche (e dei relativi prodotti di interoperabilità) in ambito RUPA di seguito elencate:

- scheda delle Società di ingegneria e delle Società professionali ai sensi degli artt. 53-54 del DPR n. 554/99;
  - struttura del Casellario informatico delle imprese qualificate;
  - certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla stazione appaltante all'impresa, ai sensi dell'art. 22 comma 8 DPR n. 34/2000;
  - relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa, predisposta a cura della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 27 comma 4 DPR n. 34/2000;
- ed inoltre:

- programma del sistema informatico globale dell'Autorità;
- procedure per l'utilizzo dell'applicazione prodotta dalla Regione Piemonte in materia di programma triennale ed elenco annuale dei lavori ed implementazione della sicurezza dei dati.

Per ciò che concerne gli applicativi di interoperabilità, in questa fase di avvio è necessario che sulle Banche Dati sviluppate nell'interesse dell'Autorità dall'INAIL, possano essere effettuati incroci con le Banche Dati proprie dell'INAIL e degli altri Enti con particolare riferimento a:

- Banca Dati relativa alla denuncia obbligatoria di inizio lavori da parte delle imprese allo scopo di verificare i livelli di adempimento in materia di comunicazioni all'Osservatorio da parte di tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici;

*Sezione Quarta*

- Banca Dati sulle assicurazioni degli impiegati ed operai delle imprese allo scopo di verificare la veridicità ai sensi dell'articolo 27 del DPR n. 34/2000 delle dichiarazioni delle imprese qualificate, nonché la regolarità contributiva ai sensi delle disposizioni di cui al Capitolato Generale d'appalto sui lavori pubblici;
- Banca Dati degli infortuni sul lavoro per verificare l'eventuale mancata comunicazione dei relativi dati richiesti con le schede A;
- Banca Dati delle imprese allo scopo di completare il quadro informativo dell'Autorità limitato a norma di legge alle imprese qualificate.

Con successivo atto si provvederà a definire sia le modalità di accesso alle suddette Banche Dati da parte dell'Autorità e sia le modalità di utilizzo, da parte dell'INAIL delle Banche Dati degli appalti pubblici e delle altre Banche Dati dell'Autorità.

Le modalità procedurali *de quo* e la conseguente attività informatica sarà coordinata dal Gruppo Misto Autorità-INAIL.

**Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione  
tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  
e la Guardia di Finanza**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Guardia di Finanza,

*vista* la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante *Legge quadro in materia di lavori pubblici*, come modificata ed integrata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 che, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori, ha tra i suoi obiettivi primari quello di assicurare la tempestività, la trasparenza e la correttezza delle procedure in materia di opere e lavori pubblici;

*considerato* che, nell'ambito della propria attività, l'Autorità può richiedere alla pubblica amministrazione, enti, imprese o persone che ne siano in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione e agli affidamenti dei lavori;

*esaminato*, in particolare, l'art. 4, comma 6, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'Autorità, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni avvalendosi del Servizio Ispettivo di cui al comma 10 del medesimo articolo «e della collaborazione di altri organi dello Stato»;

*preso atto* delle precedenti intese intercorse tra l'Autorità e la Guardia di Finanza per l'avvio di un fattivo rapporto di collaborazione, finalizzato all'accertamento di violazioni alla normativa in materia di opere e lavori pubblici;

*ritenuto* opportuno stabilire principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, già efficacemente sperimentata nel mese di novembre del 1999,

*concordano*

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata attività nei termini seguenti:

1. *Collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.* La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'accertamento delle violazioni alla normativa in materia di opere e lavori pubblici, di norma, su richiesta dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa. In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, sottoponendole ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di opere e lavori pubblici. In casi particolari, e delimi-



*Sezione Quarta*

tati, la Guardia di Finanza presta inoltre assistenza agli Ispettori dell'Autorità in sede di accesso e di verifica:

2. *Rapporti di collaborazione.* L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto - individuano le linee programmatiche dell'attività di collaborazione verificandone periodicamente l'andamento. Per i conseguenti riscontri operativi, l'Autorità provvederà ad attivare esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, quale reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in favore dell'Autorità. L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo Speciale relaziona l'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta, sia direttamente che tramite gli altri reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

3. *La richiesta di collaborazione.* L'Autorità trasmette al Nucleo Speciale una specifica richiesta di intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 109/94, in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza. La richiesta indica l'ambito e lo scopo dell'intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire i dati e le informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, le modalità dell'acquisizione. Quando ricorra l'esigenza dell'assistenza agli Ispettori dell'Autorità di cui al precedente art.1, essa viene richiesta precisandone l'ambito con l'indicazione degli Ispettori e degli elementi indicati nel precedente capoverso del presente articolo.

4. *Esiti degli accertamenti.* Gli esiti degli accertamenti di cui al precedente punto 2. sono riferiti dal Nucleo Speciale esclusivamente all'Autorità, unitamente alla documentazione acquisita.

5. *Integrazioni e modifiche.* Il presente protocollo d'intesa potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, anche per tener conto di aspetti nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 1° giugno 2000

**Protocollo di intesa tra l'Autorità ed altri enti**  
Schema tipo

*Visto*

l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 e successive modificazioni, che in particolare:

- al comma 1 istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, nella materia dei lavori pubblici anche di interesse regionale;
- al comma 4 attribuisce all'Autorità la funzione di vigilanza sull'osservanza delle normative, nazionali e comunitarie, affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici.

*Premesso*

- che la funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto della legislazione vigente;
- che detta funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici.

*Considerato*

- che l'Autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei lavori pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della normativa di settore;
- che l'Associazione assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da esso rappresentate al fine di fornire alle stesse il necessario supporto per una corretta applicazione della normativa vigente anche nel settore dei lavori pubblici
- che il *Consiglio Nazionale*, nell'ambito della propria funzione rappresentativa degli interessi di settore, svolge costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti dei lavori pubblici a favore dei propri iscritti;
- che, per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità, sono necessari attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici;
- che detti soggetti, in via convenzionale, possono raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, su determinate materie, i propri compiti

*Sezione Quarta*

istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- che tale raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire, su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie.

*tutto quanto sopra premesso*

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

e

l'Associazione/Ordine .....

adottano il seguente

*Protocollo d'intesa***Articolo 1**

1. Le parti con il seguente protocollo si impegnano a dar luogo a un rapporto di collaborazione al fine di identificare e risolvere problemi interpretativi generali e fenomeni diffusi di vischiosità delle procedure che possono ostacolare una gestione dei lavori pubblici idonea ad assicurare qualità, efficienza ed efficacia.

2. Detta collaborazione si attua mediante un procedimento che assicuri il tempestivo flusso di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio.

**Articolo 2**

1. Il flusso delle informazioni e dei dati tra le parti avviene secondo il seguente procedimento:

a) L'Associazione/Ordine:

- rileva e seleziona le questioni rappresentate allo stesso dai propri associati/iscritti;
- classifica per tipologie omogenee le questioni stesse e, successivamente, le rappresenta all'Autorità mediante apposita comunicazione;

b) l'Autorità valuta le questioni ad essa sottoposte e, sentita l'Associazione/Ordine, emana gli atti di cui alle premesse al fine di stabilire canoni di comportamento univoci per i soggetti coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici;

c) l'Associazione/Ordine, cui sono trasmessi gli atti di cui alla lettera precedente, assume iniziative affinché gli stessi vengano divulgati presso i propri associati/iscritti mediante idonei mezzi di diffusione.

**Articolo 3**

1. Al fine di monitorare il corretto flusso delle informazioni ed apportare le eventuali azioni correttive necessarie al procedimento di cui all'art. 2, è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle parti e degli altri soggetti pubblici o privati con cui l'Autorità ha stabilito collegamenti analoghi.

*Il testo di protocollo d'intesa che precede è stato sottoscritto dai seguenti enti*

**Associazioni di stazioni appaltanti**

- ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia  
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
- ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia  
Via Castro Pretorio, 116 - 0087 Roma
- Lega delle autonomie locali  
Via Palermo 37 - 00184 Roma
- UNCEM - Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane  
Via Palestro, 30 - 00185 Roma
- UPI - Unione Province d'Italia  
Piazza Cardelli, 4 - 00186 Roma

**Associazioni di categoria**

- AGCI - Associazione Generale delle Cooperative italiane  
Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
- AGESI - Associazione Nazionale Imprese Gestione Servizi Tecnici Integrati  
Via Silvio D'Amico, 40 - 00145 Roma
- AGI - Associazione imprese generali  
Via Guattani, 20 - 00161 Roma
- ANAEP - Associazione Nazionale Artigiani dell'edilizia, dei decoratori,  
dei pittori ed attività affini)  
Via S Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma
- ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Via Guattani, 16 - 00161 Roma
- ANCPL - Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro  
Piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma
- ANIEM - Associazione Nazionale della Piccola e Media Industria Edile ed  
Affini  
Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 Roma
- ANSE-CNA - Associazione Nazionale Specializzazioni Edili  
Via Guattani 13 - 00161 Roma
- ASCOTECO - Associazione per il Controllo Tecnico sulle Costruzioni  
Via Clitunno, 18 - 00198 Roma
- ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti  
Via Restelli, 3 - 20124 Milano
- ASSOEDILI-CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
Via Guattani, 13 - 00161 Roma
- CONFSERVIZI - Confederazione Nazionale dei Servizi  
Via Cavour, 179 a - 00184 Roma
- OICE - Associazioni delle Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza  
tecnico-economica  
Via Adda, 55 - 00198 Roma

*Sezione Quarta*

**Ordini professionali**

Consiglio Nazionale degli Architetti

Via Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 Roma

Consiglio Nazionale dei Geologi

Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma

Consiglio Nazionale dei Geometri

Via Barberini, 68 - 00187 Roma

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma

Consiglio Nazionale dei Periti industriali

Via del Tritone, 87 - 00187 Roma

*Sezione V***Comunicati**

1. Comunicazione contenente *Tabelle dei codici e Istruzioni sulla compilazione delle schede dei dati*, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
2. Comunicazione dei quesiti ricorrenti sulle modalità di invio dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici
3. Comunicazione dei criteri di trasmissione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori all'Osservatorio dei lavori pubblici

**Comunicazione contenente *Tabelle dei codici*  
*e Istruzioni per la compilazione*  
*delle schede di rilevazione dati,*  
**da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti,**  
**ai sensi dell'art.4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994,**  
**n. 109, e successive modificazioni**  
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000 - Serie generale**

Premesso che:

1. nella G.U. del 2 novembre 1999 n. 257, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori pubblici ed ha fissato i termini di invio delle informazioni riservandosi ulteriori comunicazioni in merito a:

a) Indirizzi delle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e Province Autonome alle quali inviare le informazioni di cui all'articolo 4 comma 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

b) Criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;

c) Ulteriori informazioni e dati da inviare;

2. con successivo avviso pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 l'Autorità:

a) ha dato comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi;

b) ha pubblicato le schede di rilevazione dei dati da utilizzare da parte delle stazioni appaltanti;

c) ha fissati i termini per l'invio obbligatorio delle informazioni;

d) ha reso noto l'apertura a partire dal 15 febbraio 2000 di un sito *Internet* dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>

Si comunicano:

A. Gli indirizzi delle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai quali inviare le informazioni sui lavori di interesse regionale-provinciale e comunale, elencati secondo l'ordine alfabetico:

- *Regione Basilicata*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Dipartimento Assetto del territorio - Ufficio LL.PP. - Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza

- *Regione Calabria*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Assessorato ai LL.PP. ed Acque - Settore 22 - Affari Tecnici Centrali - Coordinamento dei servizi Tecnici Decentrati - Via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro

- *Regione Campania*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Assessorato regionale ai LL.PP. - Settore OO.PP. - Via Alcide de Gasperi n. 28 - 80132 Napoli

*Sezione Quinta**— Regione Emilia Romagna*

Osservatorio regionale dei lavori pubblici, Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici - Sede istituzionale - Via dei Mille n. 21 - 40127 Bologna; Sede operativa - Via Zacconi n. 14 - 40127 Bologna

*— Regione Friuli Venezia Giulia*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi Tecnici degli Appalti e degli Affari Giuridici in Materia di lavori pubblici - Via Giulia 75/1 - 34100 Trieste

*— Regione Lazio*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Assessorato Opere e Reti di servizi e mobilità Normative Tecniche - Settore 31 - Via Capitano Bavastro n. 108 - 00154 Roma

*— Regione Lombardia*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, Direzione Generale opere pubbliche Ufficio Affari Generali - Via Fara n. 26 - 20124 Milano

*— Regione Marche*

Servizio regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Servizio dei Lavori Pubblici Via Palestro n. 19 - 60100 Ancona

*— Regione Molise*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, Via Elena n. 1 - 86100 Campobasso

*— Regione Piemonte*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Direzione regionale Opere Pubbliche Settore Opere Pubbliche Corso Bolzano n. 44 - 10122 Torino

*— Regione Sicilia*

Presidenza della Regione Siciliana Osservatorio per l'accelerazione e la Qualificazione della spesa pubblica - Piazza Indipendenza - Palazzo D'Orléans - 90100 Palermo

*— Regione Toscana*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Area Extradipartimentale Promozione delle culture di Governo della Comunità Regionale, Via di Novoli n. 53 - 50127 Firenze

*— Regione Umbria*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, Piazza Partigiani n. 1 - 06100 Perugia

*— Regione Veneto*

Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, c/o Direzione lavori pubblici e Protezione Civile, Calle Priuli n. 99 - Cannaregio - 30100 Venezia

I dati relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale delle Regioni non ricomprese nell'elenco debbono essere inviati, in via transitoria, alla Sezione centrale dell'Osservatorio - Palazzo Campanari - Via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma

A. Le tabelle e le istruzioni per la compilazione delle schede, di cui alla comunicazione pubblicata sul S.O. n. 219 della G.U. 15 dicembre 1999, sono allegata alla presente comunicazione e parimenti pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità.



*Comunicati*

B. Le informazioni di cui ai punti 6 e 7 della suddetta comunicazione devono essere inviate entro 15 giorni a partire dal 1° marzo 2000.

C. Ad integrazione di quanto previsto al punto 7, per i lavori affidati a trattativa privata, si precisa che negli stessi non sono ricompresi i servizi e/o lavori in economia, che pertanto non sono oggetto di comunicazione.

D. Per i servizi e/o lavori in economia d'importo superiore a € 20.000, affidati a partire dal 1° gennaio 2000, deve essere inviato annualmente ed entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo – in allegato alla scheda E (avente la stessa scadenza di invio) – un prospetto contenente l'individuazione della stazione appaltante, l'oggetto dell'intervento e l'importo dei lavori.

Roma, 22 febbraio 2000

**Comunicazione dei quesiti ricorrenti  
sulle modalità di invio dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici**  
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 1° giugno 2000

*Premesso*

- che nella G.U. del 2 novembre 1999 n. 257 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
- che nel Supplemento Ordinario n. 219 alla G.U. n. 293 del 15 dicembre 1999 la stessa Autorità ha dato comunicazione dei detti criteri di trasmissione dei dati informativi nonché dell'apertura del proprio sito *Internet* a partire dal 15 febbraio 2000;
- che attraverso il detto sito *Internet* si è avviato un costante rapporto con le costituite sezioni regionali dell'Osservatorio nonché con le stazioni appaltanti aventi sede sull'intero territorio nazionale;
- che detta via telematica ha consentito il superamento, in sede tecnica, di difficoltà ravvisate dalle stazioni appaltanti nella compilazione delle schede;
- che parimenti sul sito *Internet* sono venute in evidenza problematiche più o meno rilevanti espresse per la maggior parte dei casi in forma di 'quesiti';
- che le problematiche più rilevanti sono state esaminate dal Consiglio dell'Autorità, che in merito ha assunto proprie decisioni;
- che in particolare il suddetto Consiglio, con delibera del 30 marzo 2000, allo scopo di facilitare l'attuazione dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati, in via sperimentale, ha deliberato di sospendere, allo stato, l'utilizzo della *scheda D* e della *scheda E*, per l'invio delle informazioni concernenti tutti i lavori d'importo inferiore a € 150.000, sia affidati a trattativa privata che aggiudicati a seguito di gara;

*Comunica*

1. le informazioni concernenti tutti i lavori aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata, nel corso dell'anno, di importo inferiore a € 150.000 sono, in via sperimentale, inviate all'Osservatorio in elenco riassuntivo, secondo l'allegato prospetto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
2. è pertanto sospeso, fino a data da destinare, l'utilizzo della *scheda D* e della *scheda E*;
3. le informazioni già trasmesse con la *scheda D* non devono essere inserite all'atto dell'invio dell'elenco successivo;
4. resta fermo l'obbligo, previsto dal comma 2, articolo 24, legge n. 109/94 e successive modificazioni, dell'invio, in allegato al detto elenco, delle motivazioni di ciascuna trattativa privata;

## Sezione Quinta

5. ove i lavori aggiudicati o affidati non si concludano entro l'anno, le informazioni relative all'ultimazione, con le stesse modalità, dovranno essere inviate nell'anno successivo;
6. con riferimento ai sottoelencati quesiti sollevati da numerose stazioni appaltanti, si precisa che:
- a) la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (punto 1.10. della *scheda A*), ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, è il soggetto indicato in sede di offerta nelle gare di progettazione;
  - b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, non tenuti alla nomina del responsabile del procedimento indicheranno, in sostituzione di questo, un tecnico designato per seguire l'intervento nelle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
  - c) il referente richiamato nella *scheda C1* è il rappresentante legale della stazione appaltante o persona da quest'ultimo incaricata di tenere con l'Autorità gli eventuali contatti non relativi al singolo lavoro;
  - d) per lavori di importo superiore a € 150.000, le motivazioni del ricorso alla trattativa privata vanno allegate alla *scheda A* ed anche trascritte sinteticamente nelle note in calce alla stessa. Per lavori di importo inferiore a € 150.000, le motivazioni vanno allegate all'elenco annuale riassuntivo di cui al punto 1;
  - e) i dati relativi all'aggiudicazione di appalti pubblici devono essere inviati entro 15 giorni dalla data in cui si è determinata l'aggiudicazione definitiva;
  - f) fino all'entrata in funzione del sistema di validazione dei dati informatici, il rispetto del termine di invio della documentazione cartacea e del *floppy disk* è attestato, per le amministrazioni pubbliche dalla data del protocollo in uscita e per le altre stazioni appaltanti dalla data del timbro postale e da quello di arrivo alla sezione regionale nel caso di consegna a mano;
  - g) il riferimento di cui al punto 1.6. della *scheda A* è attinente alle categorie e tipologie d'intervento indicate nelle tabelle 4 A/ 4 B/ 4 C. La nozione trova conferma nell'articolo 2, comma 1 del Regolamento ex articolo 3 legge n. 109/94 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'appalto riguarda più categorie e tipologie di cui alla *tabella 4-B*, si deve inserire il codice della categoria e della tipologia di maggiore importo.

Roma, 30 maggio 2000

**Comunicazione dei criteri di trasmissione del programma triennale  
e degli elenchi annuali dei lavori  
all'Osservatorio dei lavori pubblici**

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2000

Il d.m. n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000 (G.U. 27 giugno 2000 n. 142), emanato in adempimento dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, ha definito gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici «sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici».

Il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni dispone anche che i programmi e gli elenchi siano trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici, che ne cura la pubblicità.

In relazione a tale adempimento si precisa che:

- alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al successivo d.m. 4 agosto 2000 (G.U. 29 settembre 2000), gli oneri di informazione all'Osservatorio dovranno essere adempiuti solo quando i suddetti atti abbiano assunto carattere di definitività;
- il successivo invio pertanto dovrà avvenire entro trenta giorni da quella data che, ai sensi dell'art. 13 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, coincide con quella di approvazione del bilancio di previsione;
- in sede di prima applicazione, allo scopo di rendere funzionali le informazioni sui programmi triennali e sugli elenchi annuali agli adempimenti assegnati dalla legge all'Osservatorio, l'invio potrà avvenire solo dopo che l'Autorità avrà definito e rese pubbliche le modalità di trasmissione delle schede allegate al d.m. 21 giugno 2000 n. 5374/21/65;
- la documentazione, qualora già trasmessa, sarà esaminata e, se idonea, direttamente utilizzata da parte dell'Autorità per acquisire al sistema i dati relativi.

Roma, 20 ottobre 2000